DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1994

relativa alla concessione di un contributo dello strumento finanziario di coesione a favore del progetto riguardante la gestione di residui industriali in Spagna

N. FC: 93/11/61/093

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(94/710/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio, del 30 marzo 1993, che istituisce uno strumento finanziario di coesione [1], modificato dal regolamento (CE) n. 566/94 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 792/93 istituisce uno strumento finanziario di coesione mediante il quale la Comunità può contribuire a progetti in materia ambientale e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 792/93, si applicano, mutatis mutandis, alcune disposizioni dei titoli VI e VII del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 [4];

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 792/93 definisce il tipo di progetti che possono venir realizzati con il sostegno dello strumento finanziario di coesione;

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 792/93, gli Stati membri sono tenuti a dare adeguata pubblicità agli interventi dello strumento finanziario; che i mezzi adeguati a tal fine sono indicati nell'allegato V della presente decisione;

considerando che il 14 agosto 1993 la Spagna ha presentato una domanda di contributo dello strumento finanziario di coesione per il progetto riguardante la gestione di residui industriali;

considerando che la domanda di contributo concerne un progetto che presenta i requisiti di ammissibilità indicati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 792/93;

considerando che la domanda di contributo contiene tutte le indicazioni richieste all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 792/93 ed è conforme ai criteri di cui ai paragrafi 3 e 5 del medesimo articolo;

considerando che il progetto contribuisce al conseguimento degli scopi dell'articolo 130 R del trattato in materia ambientale;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [5], modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 [6], gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si articola su più di un esercizio comportano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti dello Stato membro, secondo la forma adeguata, in sede di concessione dell'aiuto;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 792/93, la Commissione e lo Stato membro assicurano la valutazione e il controllo sistematico del progetto;

considerando che le disposizioni finanziarie, di sorveglianza e di valutazione sono precisate agli allegati III e IV; che la loro inosservanza potrà provocare la sospensione della concessione del contributo o la riduzione del suo importo, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 792/93 e dell'allegato VI della presente decisione;

considerando che risultano soddisfatte tutte le altre pertinenti condizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993, il progetto riguardante la gestione di residui industriali, da realizzare in Spagna e descritto nell'allegato I.

(1) GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 74.
(2) GU n. L 72 del 16. 3. 1994, pag. 1.
(3) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.
(5) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1.

Articolo 2

1. La spesa massima ammissibile ai fini della presente decisione è di 10 072 468 ECU.

2. L'aliquota dell'intervento comunitario a favore del progetto è dell'85 %.

3. L'ammontare massimo del contributo dello strumento finanziario di coesione è di 8 561 599 ECU.

4. Il contributo è impegnato sul bilancio 1994.

Articolo 3

1. L'intervento comunitario è basato sul piano di finanziamento del progetto di cui all'allegato II.

2. Gli impegni e i pagamenti relativi all'intervento comunitario a favore del progetto sono eseguiti a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 792/93 e conformemente a quanto specificato nell'allegato III.

3. L'ammontare del primo anticipo è di 4 280 799 ECU.

Articolo 4

1. L'intervento comunitario riguarda spese per le quali in Spagna sono stati conclusi contratti legalmente vincolanti e per le quali le necessarie risorse finanziarie sono state specificamente stanziate per lavori da ultimare entro il 31 dicembre 1993.

2. Non sono sovvenzionabili le spese sostenute anteriormente al 1° gennaio 1993.

3. I pagamenti relativi al progetto devono essere ultimati entro dodici mesi dalla data di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Il progetto deve venir realizzato nel rispetto delle politiche comunitarie e in particolare degli articoli 7, 30, 52 e 59 del trattato, nonché del diritto derivato comunitario e segnatamente delle direttive sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

2. La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di avviare un procedimento in forza dell'articolo 169 del trattato.

Articolo 6

La sorveglianza e la valutazione sistematiche del progetto si effettuano secondo le modalità indicate all'allegato IV.

Articolo 7

Lo Stato membro interessato provvede a dare adeguata pubblicità al progetto conformemente a quanto stabilito nell'allegato V.

Articolo 8

Ciascun allegato della presente decisione forma parte integrante della stessa.

Articolo 9

L'inosservanza delle disposizioni della presente decisione o dei suoi allegati può determinare la riduzione o la sospensione dell'intervento finanziario, conformemente a quanto stabilito nell'allegato VI.

Articolo 10

Il regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1994.

Per la Commissione
Peter SCHMIDHUBER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

RIEPILOGO

1. **Titolo del progetto**

Gestione di residui industriali.

2. **Autorità responsabile della domanda**

2.1. Nome: Direzione generale della pianificazione.

2.2. Indirizzo: Paseo de la Castellana, 162 — 28071 Madrid.

3. **Autorità responsabile dell'esecuzione del progetto**

3.1. Nome: Segreteria di Stato per l'industria.

3.2. Indirizzo: Paseo de la Castellana, 160 — 28071 Madrid.

4. **Ubicazione**

4.1. Stato membro: Spagna.

4.2. Regione: Andalucia, Aragon, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, Pais Vasco, Pais Valenciano.

5. **Descrizione sintetica del progetto**

Insieme di 54 progetti riguardanti la raccolta, il trasporto, il deposito, il trattamento e lo smaltimento dei residui industriali tossici e pericolosi. A questo fine, vengono proposti interventi a livello di procedimenti di produzione, presso gli stessi stabilimenti industriali, nonché interventi di recupero e riciclaggio esterni e operazioni di trattamento e di smaltimento in appositi impianti integrali.

6. **Obiettivi**

Migliorare il processo di smaltimento dei residui industriali, in particolare quelli tossici e pericolosi, intervenendo a livello di raccolta, deposito, trasporto, trattamento, recupero ed eliminazione.

7. **Scadenzario di esecuzione dei lavori**

Data di inizio: 1° gennaio 1993.

Data di completamento: 31 dicembre 1993.

8. **Analisi economica**

L'analisi costi/ricavi effettuata per l'insieme dei progetti indica le seguenti voci attive:

— mantenimento e miglioramento delle condizioni di salubrità, sicurezza e sanità pubblica;

— risparmio di risorse, grazie all'impiego di materiali riciclabili e il riutilizzo di residui industriali;

— riduzione dell'inquinamento atmosferico e idrico;

— si eviterà il degrado paesaggistico e l'occupazione di suolo utile.

Il tasso interno di redditività è stimato al 17,8 %.

9. **Contributo alla politica dell'ambiente**

I progetti sono intesi a ridurre la produzione di residui alla fonte, mediante l'introduzione di tecnologie pulite. Queste comprendono tecniche di riutilizzo e riciclo di certi residui e metodi di smaltimento definitivo dei residui non riutilizzabili.

10. **Costi**

(in migliaia di ECU) (1)

Costo totale	68 466,22
Spese precedenti al 1° gennaio 1993	—
Spesa totale ammissibile	10 072,47
Aiuto richiesto allo strumento finanziario di coesione	8 561,60

(1) 1 ECU = 158,980 PTA.

ELENCO DEI PROGETTI PREVISTI

GESTIONE DI RESIDUI INDUSTRIALI

(in migliaia di ECU) (1)

Gruppo CTR: Centro per il trasferimento di residui

Numero pratica	Titolo	Impresa	Contributo	%	Provincia
2801-A	Progettazione e costruzione di un impianto per il trasferimento di residui industriali a Alcudia de Crispins	Valenciana de protección ambiental SA	85,50	25	Valencia
2856-A	Impianto per il trasferimento di residui industriali	Borg Service SAE	91,80	25	Vizcaya
	Totale progetti del gruppo CTR: 2		177,31		

Gruppo ENV: Imballaggi

Numero pratica	Titolo	Impresa	Contributo	%	Provincia
1855-B	Sviluppo di un nuovo modello di imballaggi interamente riciclabili e fabbricati a loro volta con materiali riciclati	Paper SA	53,84	20	Barcelona
2656-B	Imballaggio di residui solidi urbani	Imabe Ibérica SA	121,71	30	Madrid
2777-A	Impianto pilota per il ricondizionamento di recipienti metallici	Servidrum Ibérica SA	236,44	15	Tarragona
3295-A	Progetto di recupero di imballaggi	Vicente Fresno SA	49,47	20	Vizcaya
	Totale progetti del gruppo ENV: 4		461,47		

Gruppo MIN: Minimizzazione dei residui

Numero pratica	Titolo	Impresa	Contributo	%	Provincia
2602-A	Miglioramenti ambientali	Aspla-plásticos Españoles SA	161,62	5	Santander
3248-A	Progetto di riduzione del volume di residui solidi mediante modifica delle fasi del processo di produzione	Salvador Subirana SA	36,57	15	Barcelona
3311-B	Impiego di tecnologie pulite per ottenere pasta bianca a base di solfato di eucalipto	Empresa Nacional de Celulosas SA	215,12	30	Pontevedra
3592-A	Minimizzazione dei residui, nuovi impianti di raccolta e di trattamento di lubrificanti, refrigeranti e trucioli	Nissan Motor Ibérica SA	93,96	15	Madrid
	Totale progetti del gruppo MIN: 4		507,27		

Gruppo MTR: Mezzi di trasporto residui

Numero pratica	Titolo	Impresa	Contributo	%	Provincia
3845-B	Eureka Compacar, automezzo raccoglitore elettrico ibrido per la raccolta di residui solidi	Fomento de Construcciones y contratas SA	59,93	20	Madrid
	Totale progetti del gruppo MTR: 1		59,93		

Gruppo NU: Pneumatici usati

Numero pratica	Titolo	Impresa	Contributo	%	Provincia
3200-B	Impianto mobile di trattamento dei pneumatici usati	Mitchell SA	90,58	10	Madrid
3578-B	Impianto di valorizzazione energetica dei pneumatici usati a Zaragoza	Prisma Promoción de Industrias Medioambientales SL	283,05	25	Zaragoza
3712-B	Smaltimento di pneumatici	Empresa de Gestión Medioambiental SA	69,82	25	Sevilla
	Totale progetti del gruppo NU: 3		443,45		

Gruppo PLA: Plasma

Numero pratica	Titolo	Impresa	Contributo	%	Provincia
1005-B	Smaltimento di residui solidi mediante la tecnologia del plasma	Iberdrola I, SA	142,96	34,5	Guipúzcoa
1006-B	Recupero di metalli e/o inertizzazione di residui metallici mediante la tecnologia del plasma	Iberdrola I, SA	201,50	35	Guipúzcoa
2593-B	Modifica tecnologica e introduzione del sistema della torcia di grafite di plasma termico per l'eliminazione delle polveri residue	Prerreducidos Integrados del Suroeste de España SA	43,94	35	Badajoz
2594-B	Ricerca presso un impianto pilota per la distruzione di prodotti organoclorati mediante tecnologia al plasma	Prerreducidos Integrados del Suroeste de España SA	137,48	35	Huelva
	Totale progetti del gruppo PLA: 4		561,88		

Gruppo REC: Recupero o riciclaggio

Numero pratica	Titolo	Impresa	Contributo	%	Provincia
2655-A	Piano di miglioramento delle condizioni ambientali e impianti di monocottura e trattamento di residui gassosi, solidi e liquidi	Arcillas Atomizadas SA	203,35	25	Castellón
2718-B	Studio delle applicazioni delle lignine nell'industria delle resine sintetiche	Industrias Químicas del Urumea SA	70,56	30	Guipúzcoa
2814-B	Impianto pilota di riciclaggio selettivo d'immondizie con utilizzo dei sottoprodotti	Selectives Metropolitanes SA	61,66	30	Barcelona
2847-B	Sistema di recupero di cavi elettrici usati	Tecnirec SL	61,91	30	Barcelona
3007-A	Impianto di riciclaggio di residui plastici	Macresur SA	80,80	25	Almería
3046-B	Studio per la fabbricazione di microsfere di vetro a base di residui urbani e industriali	Meteo Test Vidrio SL	30,38	30	Madrid
3088-B	Riciclaggio di grandi quantità di rivestimenti isolanti di fili elettrici per applicazioni di elevate prestazioni	Gaiker Grupo Tecnológico de Nuevos Materiales de San Salvador del Valle	27,88	25	Vizcaya
3225-B	Sviluppo tecnologico e impianto dimostrativo per il riciclaggio economico ed ecologico di metalli tossici	Uniniquel SA	186,19	40	Tarragona

Numero pratica	Titolo	Impresa	Contributo	%	Provincia
3340-B	Impianto pilota dimostrativo per il riciclaggio di trucioli di pelle conciata al cromo per la fabbricazione di cuoio rigenerato	Salpax SA	158,70	30	Alicante
3351-A	Recupero e riciclaggio di bitume solido e altri catrami industriali	Thyssen Ingenieria y Plantas SA	61,48	25	Oviedo
3456-A	Studio per la riduzione dei residui generati dallo sgrassaggio di parti meccaniche	Gala Sol SA	12,34	25	Zaragoza
3577-B	Riciclaggio di vernici	Prisma Promoción de Industrias Medio-ambientales SL	140,90	35	Zaragoza
3628-B	Trattamento, riciclaggio e utilizzazione di residui e rifiuti dell'industria alimentare	Nutral SA	57,76	20	Madrid
3770-A	Impianto per il riciclaggio di PVC su scala industriale	Actividades Comerciales Diversas SA	133,98	15	Barcelona
3771-A	Impianto automatico per il recupero integrale di conduttori elettrici rivestiti	Recuperaciones EMP SA	630,27	20	Barcelona
3856-A	Fabbricazione di pannelli isolanti acustici e termici a base di materie prime riciclate	Pan-Terre Ibérica SA	217,10	20	Guipúzcoa
	Totale progetti del gruppo REC: 16		2 135,24		

Gruppo TRS: Trattamento di residui solidi

Numero pratica	Titolo	Impresa	Contributo	%	Provincia
1594-B	Eliminazione e utilizzazione di residui di pelle conciata	Ascociación de Investigación para la Industria del Calzado y Conexas Instituto Español	315,27	40	Alicante
2006-B	Sviluppo di procedimenti di inertizzazione di residui industriali e impianti dimostrativi	Lunagua SL	23,21	20	Santander
2046-A	Impianto di raccolta, triturazione e incenerimento di residui solidi dell'industria del legno	Probell 92 SA	306,64	25	Barcelona
2276-B	Procedimento di fabbricazione di concimi e fertilizzanti organici mediante riciclaggio di scorie del settore primario	SLIR SL	84,94	30	Navarra
2819-A	Piattaforma ambientale costituita da un impianto di trattamento fisico-chimico, cogenerazione di energia e deposito controllato dei residui	Tratamientos del Mediterráneo SL	373,63	15	Murcia
2869-A	Costruzione di un impianto mobile con forno rotante per il trattamento dei rifiuti ospedalieri	Sistemas de Reducción SA	188,70	20	Tarragona
2872-A	Trattamento di polveri di altiforni	Electroquímica del Andévalo SA	843,84	25	Huelva
2903-A	Trattamento fisico-chimico e biologico e disinfezione di rifiuti dell'industria agroalimentare	Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte SCL	41,51	30	Cáceres
2903-B	Trattamento fisico-chimico e biologico e disinfezione di rifiuti dell'industria agroalimentare	Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte SCL	13,84	40	Cáceres
2916-A	Progettazione e costruzione di un impianto integrale per il trattamento dei rifiuti solidi urbani di Madrid	Dragados y Construcciones SA	875,02	5	Madrid
2941-A	Sviluppo e introduzione di una nuova tecnologia di produzione per il recupero di residui plastici provenienti da una discarica controllata	Henkel Ibérica SA	641,45	15	Barcelona
2986-A	Impianto per il trattamento di residui industriali e fosse settiche	Técnicas de Descontaminación SA	327,59	15	Santander

Numero pratica	Titolo	Impresa	Contributo	%	Provincia
3237-A	Riassetto generale dello stabilimento di trattamento di rifiuti solidi urbani del Maresme	Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme en Mataró	724,98	7	Barcelona
3718-B	Progetto per il miglioramento della produttività e qualità del riciclaggio di residui	Empresa de Gestión Medioambiental SA	69,19	25	Sevilla
3719-B	Smaltimento di materie plastiche utilizzate in agricoltura	Empresa de Gestión Medioambiental SA	59,44	25	Cádiz
3731-B	Eliminazione di solventi organici clorati e non clorati	Empresa de Gestión Medioambiental SA	29,72	25	Cádiz
3785-B	Impianto d'inertizzazione con composti organici	Empresa de Gestión Medioambiental SA	34,75	25	Huelva
3787-B	Eliminazione di solidi organici	Empresa de Gestión Medioambiental SA	85,86	25	Almería
3846-B	Riciclaggio di scorie d'inceneritore di rifiuti urbani	Tratamiento y Eliminación de Residuos	11,01	50	Tarragona
3858-B	Impianto pilota d'inertizzazione di polveri e adeguamento di discarica dei materiali inerti	Hierros Eguino SL	675,64	30	Guipúzcoa
	Totale progetti del gruppo TRS: 20		5 726,22		
	Totale progetti del settore 3: 54				
	Totale progetti: 54		10 072,47		

(1) 1 ECU = 158,980 PTA.

ALLEGATO II

PIANO DI FINANZIAMENTO

Progetto: 93/11/61/093

(in migliaia di ECU)

Anno	Costo totale (1)	Spesa pubblica									Settore privato		Prestiti comunitari
		Spesa pubblica totale		Strumento di coesione		Autorità nazionali				Altro			
						Totale		Governo centrale	Altro				
			%		%		%					%	
	1=2+11	2=4+6+10	3=2/1	4	5=4/2	6=8+9	7=6/2	8	9	10	11	12=11/1	13
1993	68 466,222	10 072,468	15	8 561,599	85	1 510,869	15	1 510,869			58 393,754	85	
1994													
1995													
Totale	68 466,222	10 072,468	15	8 561,599	85	1 510,869	15	1 510,869			58 393,754	85	

(1) Spesa totale ammissibile del progetto.

ALLEGATO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 792/93 si applicano nel modo di seguito indicato.

Contributo comunitario

2. Il contributo comunitario è stabilito in percentuale delle spese sovvenzionabili. Se l'entità delle spese sovvenzionabili effettivamente sostenute differisce dall'entità delle spese inizialmente previste, il contributo comunitario varia di conseguenza, senza che possa essere tuttavia oltrepassato il massimale indicato nella presente decisione. Una variazione dell'aliquota del finanziamento comunitario o del massimale del contributo richiede una modifica della presente decisione secondo la procedura di cui al successivo punto 12.

Impegni e pagamenti

3. Lo Stato membro provvede affinché tutti gli organismi pubblici o privati che partecipano alla gestione e alla realizzazione delle operazioni attinenti al progetto di cui alla presente decisione tengano una contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile per tutte le pertinenti transazioni, in modo da agevolare la verifica delle spese da parte della Comunità e delle autorità nazionali preposte al controllo.

4. Per gli impegni di bilancio e per i pagamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 792/93.

5. Tutti i pagamenti dell'aiuto concesso dalla Commissione ai sensi della presente decisione sono versati all'autorità designata dallo Stato membro, la quale è altresì responsabile del rimborso alla Commissione di qualsiasi eccedenza. I versamenti sono effettuati su un unico conto bancario indicato dallo Stato membro. In linea di massima la Commissione procede al pagamento entro due mesi dal ricevimento di una domanda valida.

6. Lo Stato membro cura che le domande di pagamento e le dichiarazioni delle spese realmente sostenute siano conformi al piano di finanziamento, recante indicazione delle scadenze previste per i pagamenti, allegato alla presente decisione o se del caso modificato secondo le procedure di cui ai punti 12 e 13.

7. Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 4253/88, tutti gli impegni e i pagamenti sono effettuati in ECU.

8. Le dichiarazioni delle spese accluse alle pertinenti domande di pagamento sono espresse in ECU o in moneta nazionale.

9. Per convertire in ECU gli importi delle spese effettuate in moneta nazionale, gli Stati membri che presentano le loro dichiarazioni delle spese in ECU utilizzano il tasso di cambio del mese nel corso del quale le spese di cui trattasi sono state contabilizzate dalle autorità responsabili della gestione finanziaria dei progetti. A tal fine la Commissione comunica mensilmente agli Stati membri il tasso applicabile.

10. Le dichiarazioni delle spese espresse in moneta nazionale sono convertite in ECU al tasso di cambio del mese in cui la Commissione le riceve.

Ripetizione dell'indebito

11. Qualsiasi somma indebitamente versata deve essere restituita alla Commissione dall'autorità di cui al punto 5. Le somme non restituite possono essere maggiorate degli interessi di mora conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Se l'autorità in parola non procede alla ripetizione dell'indebito, lo Stato membro provvede a rimborsare la somma di cui trattasi alla Commissione.

Procedure per la modifica della decisione riguardante il progetto

12. Per eventuali modifiche della presente decisione si applicano le procedure seguenti:

    a) le modifiche che comportano una sostanziale alterazione delle finalità o delle caratteristiche del progetto, un aumento o una riduzione dell'aliquota di finanziamento o del massimale del contributo, oppure un sostanziale cambiamento del piano di finanziamento e delle scadenze previste per l'esecuzione delle spese, formano oggetto di una decisione che la Commissione adotta su richiesta dello Stato membro oppure di propria iniziativa, previa consultazione dello Stato membro;

    b) le altre modifiche formano oggetto di un'apposita proposta che lo Stato membro trasmette alla Commissione, la quale comunica le proprie osservazioni o il proprio accordo entro venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della proposta stessa; le modifiche sono adottate quando la Commissione esprime il proprio accordo.

13. Una variazione della spesa annua inferiore al 10 % delle spese globalmente previste per il progetto non è considerata un cambiamento sostanziale.

Procedura per la conclusione del progetto

14. I termini per l'adempimento delle obbligazioni legali dedotte dalla presente decisione e per l'esecuzione dei corrispondenti pagamenti sono quelli indicati all'articolo 4 della presente decisione. Detti termini possono essere modificati, prima della scadenza, secondo la procedura di cui al punto 12, lettera b), purché la proroga non sia superiore ad un anno. A tal fine lo Stato membro invia alla Commissione una proposta di modifica corredata di informazioni che giustifichino il cambiamento. Se la proroga è superiore ad un anno dev'essere seguita la procedura indicata al punto 12, lettera a).

15. Qualora i termini non siano stati prorogati, nessuna spesa sostenuta dopo le date indicate all'articolo 4 della presente decisione può essere presa in considerazione per la concessione di un contributo dello strumento finanziario.

ALLEGATO IV

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

1. La sorveglianza e la valutazione sono di competenza dell'organismo nazionale responsabile della realizzazione dei progetti. Per favorire l'adeguato espletamento di tali mansioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione un contributo comunitario nel quadro delle misure di assistenza tecnica.

A. Sorveglianza

2. Per sorveglianza si intende un sistema di informazioni sullo stato di avanzamento dell'esecuzione del progetto. Detto sistema si avvale di indicatori finanziari ed eventualmente anche fisici, che consentano di raffrontare la realizzazione effettiva del progetto con il piano di finanziamento di cui all'allegato II e con i tempi di esecuzione previsti dall'allegato I.

3. L'esecuzione dei progetti viene sorvegliata per il tramite:

    — del comitato di sorveglianza istituito da ciascuno Stato membro interessato,

    — di relazioni,

    — di controlli per sondaggio.

Comitato di sorveglianza

4. Il comitato di sorveglianza istituito per i progetti finanziati dallo strumento finanziario di coesione in Spagna è incaricato di vigilare sul progetto di cui alla presente decisione. Esso è chiamato a verificarne regolarmente l'esecuzione, proponendo se del caso i necessari adeguamenti.

    La composizione del comitato di sorveglianza, la procedura per la nomina del presidente, le modalità di funzionamento e la periodicità delle riunioni sono decise di comune accordo dallo Stato membro e dalla Commissione entro tre mesi dall'approvazione del primo progetto in Spagna.

5. Al comitato sono affidate le competenze seguenti:

   a) seguire la corretta esecuzione del progetto e curare che siano raggiunti gli obiettivi perseguiti conformemente al piano originariamente approvato;

   b) formulare un parere sulle bozze delle relazioni annuali di esecuzione di cui al punto 6;

   c) proporre, ove del caso, le misure necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal progetto;

   d) pubblicizzare il progetto;

   e) accertare il rispetto delle politiche comunitarie, in particolare di quella ambientale;

   f) decidere, previo accordo tra la Commissione e lo Stato membro, sull'ampliamento delle proprie competenze.

   I documenti necessari per le riunioni del comitato di sorveglianza saranno in linea di massima disponibili con tre settimane di anticipo.

Relazioni

6. Per il progetto di cui alla presente decisione vanno predisposte, conformemente all'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4253/88, relazioni annuali riguardanti ciascun anno completo di esecuzione, nonché una relazione finale.

   La prima relazione annuale dev'essere presentata alla Commissione dall'autorità competente al più tardi quindici mesi dopo l'adozione della presente decisione. Ogni relazione contiene:

   — uno stato di avanzamento del progetto;

   — un'analisi delle differenze rispetto al piano di esecuzione inizialmente previsto;

   — ragguagli in merito ai principali problemi incontrati e ai provvedimenti adottati per risolverli.

   Sulla scorta delle informazioni riportate nelle relazioni annuali, la Commissione e lo Stato membro possono eventualmente procedere ad una revisione del piano di finanziamento del progetto e ad adeguamenti di quest'ultimo.

   La relazione finale, da presentare sei mesi dopo l'ultimazione materiale del progetto, deve illustrare i lavori eseguiti indicandone la conformità con la presente decisione, e deve contenere una prima valutazione delle possibilità che gli obiettivi perseguiti siano effettivamente raggiunti.

   Il pagamento del saldo del contributo comunitario è subordinato all'approvazione della relazione finale.

Controlli

7. Controlli possono essere effettuati sia dallo Stato membro che dalla Commissione, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Lo Stato membro e la Commissione si comunicano vicendevolmente senza indugio tutte le pertinenti informazioni sui risultati dei controlli.

8. L'autorità responsabile della realizzazione del progetto tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento riguardante il progetto stesso, tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese sostenute.

9. Lo Stato membro tiene a disposizione della Commissione tutte le pertinenti relazioni nazionali concernenti i controlli effettuati.

B. Valutazione

10. Una valutazione in corso d'opera del progetto può essere effettuata su richiesta dello Stato membro o per iniziativa della Commissione, al fine di accertare se la realizzazione procede conformemente agli obiettivi inizialmente stabiliti e per proporre adeguamenti che tengano conto dei problemi incontrati durante la fase esecutiva. Il comitato di sorveglianza tiene conto di questa valutazione.

11. Una valutazione ex post dell'impatto del progetto potrà essere effettuata, dopo il completamento dello stesso, da un perito nominato di comune accordo dallo Stato membro e dalla Commissione.

ALLEGATO V

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Lo Stato membro fa in modo che l'opinione pubblica venga sensibilizzata circa il ruolo svolto dalla Comunità per il finanziamento del progetto. A tal fine si dovrebbe tra l'altro provvedere affinché:

— cartelli di dimensioni adeguate, da concordare tra lo Stato membro e la Commissione, indichino l'esecuzione del progetto; tali cartelli dovrebbero precisare che il progetto è stato finanziato dal Fondo di coesione della Comunità europea nella misura dell'85 %; ogni cartello dovrebbe recare un opportuno simbolo che identifichi la Comunità europea;

— lo Stato membro pubblicizzi il progetto con strumenti adeguati, ed in particolare con i mezzi audiovisivi; tale pubblicità deve indicare gli obiettivi e gli interventi previsti, nonché i vantaggi che la popolazione ricaverà dall'esecuzione del progetto;

— lo Stato membro metta a disposizione del pubblico opuscoli, pieghevoli ed altra documentazione concernente il progetto; per la diffusione di tale materiale, lo Stato membro può avvalersi di canali comunitari;

— fin dall'inizio lo Stato membro assicuri, a chi ne faccia richiesta, il libero accesso alle pertinenti informazioni; nel caso di progetti riguardanti l'ambiente, vigono le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio [1].

Entro due mesi dall'adozione della presente decisione lo Stato membro si consulta con la Commissione in merito alle iniziative da esso proposte a questo riguardo. Esso riferisce annualmente alla Commissione circa le misure di informazione e pubblicità adottate.

[1] GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.

ALLEGATO VI

RISPETTO DELLE CONDIZIONI DELLA DECISIONE E DELLE POLITICHE COMUNITARIE

1. Lo Stato membro e i beneficiari provvedono affinché i finanziamenti comunitari siano utilizzati per gli scopi previsti.

2. Qualora la Commissione constati che, nel caso di un determinato progetto, tale esigenza o altre condizioni della presente decisione o delle politiche comunitarie non sono state o non sono rispettate, essa avvia un opportuno esame della situazione, richiedendo in particolare allo Stato membro o ad altra autorità da esso designata per l'esecuzione del progetto, di presentarle le proprie osservazioni entro un termine stabilito.

   A seguito di tale esame la Commissione può sospendere il pagamento di contributi comunitari, notificando tale decisione all'autorità responsabile dell'esecuzione del progetto nello Stato membro. La lettera di notifica indica anche le misure da prendere con riguardo ai finanziamenti comunitari già versati per il progetto.

3. Per un progetto relativamente al quale sono state adottate le misure di cui sopra, i pagamenti in corso e quelli ancora da effettuare vengono considerati integralmente o parzialmente sospesi fino a quando la Commissione abbia constatato che sono state prese le necessarie misure correttive.

4. Qualora a conclusione dell'esame si dovesse constatare che le condizioni stabilite dalla presente decisione o dalle politiche comunitarie non sono state rispettate e che lo Stato membro non ha adottato misure correttive, l'aiuto è ridotto o revocato. Per il recupero delle somme indebitamente versate vige quanto disposto all'allegato III, punto 11.